

ADEMPIMENTI ANAC IN MATERIA DI TRASPARENZA: IMPATTO SULLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E SOCIOASSISTENZIALI

Prof. Bernardino Quattrociochi
Ordinario di Economia e Gestione delle imprese



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

32^a edizione CAMPUS DI FORMAZIONE AGIDAE

Genova 24-29 luglio 2023

Tutti i diritti relativi al presente materiale didattico ed al suo contenuto sono riservati a Sapienza e ai suoi autori (o docenti che lo hanno prodotto). È consentito l'uso personale dello stesso da parte dello studente a fini di studio. Ne è vietata nel modo più assoluto la diffusione, duplicazione, cessione, trasmissione, distribuzione a terzi o al pubblico pena le sanzioni applicabili per legge

Sommario

- Riferimenti giuridici degli Enti religiosi;
- Trasparenza e anticorruzione (adempimenti ANAC).

La Costituzione Italiana

Art. 7

- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
- I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

Art. 20 della Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di **speciali gravami fiscali** per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

- Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, **sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione**. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Infatti l'ente...

- **genum**“ rispetto alla tradizionale definizione di ente pubblico e di ente privato e tale nozione è stata introdotta per la prima volta da D.Lgs n. 460/97 (cfr. Studio n.864- bis/1999 Enti Ecclesiastici - Consiglio nazionale del Notariato).
- Quanto agli enti cattolici si fa presente che il termine di “**ente ecclesiastico**” non è mai indicato nel codice di diritto canonico, data la sua accezione civilistica desunta dalla legge n. **222/85** ; in sede canonica si parla solo di “**persona giuridica**” nei cann. 4,76,113,114,115 ; più specificatamente il termine “ persona giuridica ecclesiastica “, sia pubblica che privata, è usata in soli cinque canoni : nn. 264,52,803 §1, 1267,1269,1270.

Considerazioni

- Il **riciclaggio di denaro**, fenomeno tristemente noto alla modernità, è il reinvestimento di capitali illeciti in attività lecite. In altri termini il denaro sporco, tramite una serie di passaggi che possono involgere anche i professionisti, viene lavato e impiegato nei settori immobiliare, imprenditoriale e finanziario.
- Gli **Enti ecclesiastici** sono già persone giuridiche **nell'ambito della sfera del diritto canonico** e, proprio in virtù degli accordi e delle intese sottoscritte con lo stato italiano, vengono ad assumere la doppia veste giuridica tutelata da un accordo di natura nazionale o internazionale e dunque rivestiti di una tutela rafforzata rispetto alla normativa solo civilistica.
- Ne deriva che **dal punto di vista civilistico l'ente religioso è assimilato ad un ente non profit**, mentre **se è un ente ecclesiastico m antiene la qualifica soggettiva immanente di ente non profit**, perché contemplato da norme speciali e civilmente riconosciuto .

Gli enti ecclesiastici: normativa sulla nascita ed il riconoscimento

I soggetti giuridici e l'ordinamento italiano

Regola generale

Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, art. 25

Ogni ente, pubblico o privato, è disciplinato dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.

Si applica la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

I soggetti giuridici e l'ordinamento italiano



2° parte art. 25

Sono disciplinati dalla legge italiana gli enti:

1) la cui sede amministrativa sussiste nel territorio dello Stato italiano

oppure

2) il cui oggetto principale si trova in Italia

1° parte art. 25

Sono disciplinati dalla legge straniera gli enti,

1) il cui procedimento di costituzione è stato perfezionato all'estero,

- se non hanno sede amministrativa in Italia,

- se in Italia non si trova il loro oggetto principale.

...segue

**La legge dello Stato
individuata ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995,
Disciplina:**

- la natura giuridica
- la denominazione o ragione sociale
- la costituzione, la trasformazione e l'estinzione
- la capacità
- la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi
- la rappresentanza dell'ente
- le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità
- la responsabilità per le obbligazioni dell'ente
- le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

1. **Hanno sede in Italia** (art.7,co.2,L.121/1985,ModificaConcordato)
2. Il procedimento di costituzione **si perfeziona in Italia** (art.7,co.2,L.121/1985)
eppure
(fatte salve alcune precisazioni)

ai sensi dell'art. 7, L. n. 121/1985

sono retti dalla legge straniera (diritto canonico) e non dalla legge italiana

2.[...] la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati **secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Le fonti del diritto ecclesiastico

Il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli Enti Ecclesiastici

Fonti:

- L.n.121/1985 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;
- **L.n.222/1985 “Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”**
- DPRn.33/1987“ Regolamento di esecuzione della L.n.222/1985 recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

Le fonti del diritto ecclesiastico

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli
 - **enti ecclesiastici**
 - **aventi sede in Italia,**
 - **eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico,**
 - **i quali abbiano finalità di religione o di culto.**

Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

Le fonti del diritto ecclesiastico

Art. 7, L. 121/1985 (revisione Concordato Lateranense)

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, **sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato** concernenti tali attività **e al regime tributario** previsto per le medesime.

[...]

4. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. [...].

5. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. [...].

Le fonti del diritto ecclesiastico



Legenda «forme»

Ordinamento statale

Ordinamento ecclesiale

Legenda «colori»
si applica:

anche il Diritto Italiano

solo il Diritto Canonico

Fonte: Covegno Enti Ecclesiastici e riforma del Terzo Settore (2018, Pescara)

Le fonti del diritto ecclesiastico

Art. 16, L. 222/1985

Le attività

16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a)attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b)attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Il procedimento di costituzione e riconoscimento degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

Il procedimento di riconoscimento

- ✓ Costituzione a norma del diritto canonico
- ✓ Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura
- ✓ Riconoscimento della personalità giuridica civile con Decreto Ministeriale
- ✓ Iscrizione dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura)

La costituzione del soggetto canonico

La costituzione dell'ente canonico

L. 222/1985

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

Art. 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto ① gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, ② gli istituti religiosi e ③ i seminari.

④ Per altre persone giuridiche canoniche, per ⑤ le fondazioni e in genere per ⑥ gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, **il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16. [...]**

Quali sono le persone giuridiche canoniche che possono ottenere il riconoscimento di Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti?

1. Conferenza Episcopale Italiana
2. Regioni ecclesiastiche
3. Province ecclesiastiche
4. Diocesi, abbazie e prelatore territoriali
5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie
6. Capitoli
7. Parrocchie
8. Chiese
9. Cappellanie
10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche
11. Istituti religiosi, province e case
12. Istituti secolari
13. Società di vita apostolica, province e case
14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni
15. Istituti per il sostentamento del clero
16. Fondazioni autonome
17. Altre persone giuridiche canoniche

La costituzione dell'ente canonico

I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici.

a)La **Santa Sede** è competente a erigere qualsiasi persona giuridica

b)La Conferenza Episcopale è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cf. can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cf. can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI)

c)Il **Vescovo diocesano** è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cf. can. 579 § 2)

d)I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto

Come si estinguono gli enti ecclesiastici?

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

Alcuni esempi...Decreto della Santa Sede che erige l'Istituto dei Servi della Carità

DECRETO DI APPROVAZIONE DEI SERVI DELLA CARITÀ

[*Costituzioni dei Servi della Carità*, 1935, pp. 3s]

7459/27 - C 46


Decretum

Sanctissimus Dominus noster Pius divina Providentia P[apa] XI in Audientia concessa 10 Iulii 1928 Reverendissimo Domino Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, attenta ubertate salutarium fructuum, quos tulit Institutum Religiosorum « Servorum a Charitate », cuius domus princeps sita est in Dioecesi Comensi; audito praesertim suffragio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, eidem Sacrae Congregationi praepositorum, qui in Plenariis Comitiis in Aedibus Vaticanis die 6 eiusdem mensis et anni habitis, rem maturo examine perpenderant, Institutum ipsum, iam a s[anctae] m[emoriae] Pio X amplissime laudatum et commendatum, nunc uti Congregationem religiosam clericalem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis sexto quoque anno eligendi, adprobare et confirmare dignatus est; praeterea eius Constitutiones, lingua italica exaratas, ut continentur in hoc exemplari, cuius Autographum in Tabulario Sacrae Congregationis asservatur, ad septennium, experimenti gratia, benignè adprobavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore eas adprobat et confirmat: salva Ordinariorum iurisdictione ad normam Sacrorum Canonum.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, die, mense et anno ut supra.

L † S

*C[amillus] Card. Laurenti, Praefectus
Vinc[entius] La Puma, Secret[arius]*

Decreto di Riconoscimento di Diritto Pontificio



Fonte: [Sito web Congregazione delle Suore Oblate di S. Antonio](#)

Il D.lgs. n. 33/2013, principali aspetti operativi per la corretta gestione degli obblighi di trasparenza

La trasparenza è eletta a principale misura di prevenzione...

Legge n. 190/2012

Il contrasto alla corruzione ed alla "cattiva" amministrazione diventano prioritarie (dopo l'accento sulle performance delle PP.AA. posto dal d.lgs. 150/'09 – cd. riforma Brunetta).

Nel disegno perseguito dal legislatore del 2012 **la trasparenza costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni corruttivi**, riducendo il rischio di degenerazioni di rilevanza penale.

Dimensione organizzativa della trasparenza

Organo di indirizzo

individua RPCT - dispone organizzazione necessaria per assicurare funzioni, poteri, autonomia ed effettività di RPCT - definisce obiettivi strategici di PCT - adotta il PTPCT su proposta RPCT - Nomina OIV

RPCT

Predisporre il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e verifica la tenuta complessiva a livello locale del sistema anticorruzione. Attesta assolvimento obblighi di pubblicazione. Riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Organismo di valutazione

Controllo adempimento obblighi pubblicazione. Controlla/assicura regolare attuazione accesso civico/FOIA (*Freedom of Information Act*, normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge).

Dirigenti

Garantiscono tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare - controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico/FOIA.

Dipendenti

A seconda dei ruoli/incarichi, sono tenuti a cooperare con i dirigenti e col RPCT per l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza.

Trasparenza e anticorruzione (adempimenti ANAC)

La trasparenza ed il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza)

- **Schema** in cui, per ciascun obbligo, sono **espressamente indicati i nominativi o la posizione dei soggetti e gli uffici responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati** se facilmente individuabile all'interno dell'organigramma dell'Ente (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013)
- **Definizione**, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, **dei termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato**, nonché le modalità stabilite **per la vigilanza ed il monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi.
- **Espressa indicazione dei casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione** (ad esempio, un Comune non pubblica i dati sulle liste d'attesa).

Flussi informativi per la trasmissione e pubblicazione dei dati

Ulteriore elemento che viene valorizzato dagli “orientamenti” presentati dall’ANAC è quello della **rappresentazione dei flussi informativi necessari a garantire la trasmissione e pubblicazione dei dati**, non più solo **indicando** i responsabili di ciascun obbligo di pubblicità, ma anche **i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato**, nonché **le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio circa l’attuazione degli obblighi**.

| Obblighi di trasparenza | Aggiornamento | Responsabile trasmissione | Responsabile pubblicazione | Termine per la pubblicazione | Monitoraggio |
|---|---------------|---|--|---|--|
| Obblighi di trasparenza come individuati dall’Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 | Annuale | Unità organizzativa/Soggetto responsabile della trasmissione dei dati | Unità organizzativa/Soggetto responsabile della pubblicazione dei dati | Entro X giorni dall’adozione/approvazione/pubblicazione/entrata in vigore del provvedimento | Annuale/Semestrale/Trimestrale/Mensile |

Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati:

- **alla qualità delle informazioni** (art. 6);
- **ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali** (artt. 7 e 7-bis);
- **alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione** (art. 8);
- **alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti** (art. 9).

Qualità e completezza dei dati da pubblicare

- ✓ **Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**
- ✓ **Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.**
- ✓ **Riferimento della pubblicazione a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli eventuali uffici periferici**
- ✓ **Capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere (Esattezza)**
- ✓ **Capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative (Accuratezza)**

Modalità di pubblicazione

Come indicato nel PNA 2019, di cui alla deliberazione ANAC n. 1064/2019, laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, si riporti il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati”, etc.).

Aggiornamento delle pubblicazioni

- ❖ **Cadenza annuale**: dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.
 - ✓ **Esempio: Dati relativi ai costi contabilizzati** dei servizi erogati agli utenti
- ❖ **Cadenza semestrale**: dati suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede aggiornamenti frequenti in ragione dell'onerosità della pubblicazione a livello organizzativo e di risorse dedicate
 - ✓ **Esempio: provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi** (art. 23, c. 1).
- ❖ **Cadenza trimestrale**: dati soggetti a frequenti cambiamenti
 - ✓ **Esempio: tassi di assenza del personale** (art. 16, c. 3).
- ❖ **Aggiornamento tempestivo**: dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
 - ✓ **Esempio: Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari** alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2);

Aggiornamento delle pubblicazioni

- ✓ L'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che “***i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione***”.
- ✓ Laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.
- ✓ **Aggiornamento: non si intende necessariamente la modifica del dato**, essendo talvolta sufficiente un **controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate**, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti. (Es. Curriculum vitae dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative).

Aggiornamento delle pubblicazioni

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Un'importante modifica è quella apportata al comma 3 dell'art. 8, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini stabiliti dalle norme in materia di trasparenza, gli atti, i dati e le informazioni **non devono essere conservati nella sezione archivio del sito** che quindi viene meno. **Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.**

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, **fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.**

Durata della pubblicazione

- ✓ **Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione** e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. (art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
- ✓ **Tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.** Termini diversi previsti dall'art. 14, c. 2 e art 15, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i **componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza**

Formato e tipi di dato aperto

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 e comma 45, della Legge n. 190/2012 i **formati di dati aperti, sono quelli resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo** anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

In aggiunta a ciò, l'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs. n. 82/2005, il **formato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione** dei dati stessi.

Con riferimento al **formato PDF, il suo impiego è ammesso esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato, quale il formato PDF/A** i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili.

Formato e tipi di dato aperto

La lettera l-ter) dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. N. 82/2005, definisce, inoltre, come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- ✓ Disponibili secondo i termini di una **licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque**, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- ✓ **Accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti,**
- ✓ **Adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;**
- ✓ **Disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, o sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.**

**Obblighi di pubblicazione soggetti ad
attestazione per le Amministrazioni e
indicazioni operative di assolvimento
(Griglia Anac)**

**Delibera ANAC
n. 203 del 17 maggio 2023**

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

.....1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

- Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle **associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.**

...segue

- Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.3.).
- Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono la relativa attestazione.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, [d.lgs. 33/2013](#)) di cui al paragrafo 1.4

- 1) Attività e procedimenti ([art. 35](#))
- 2) Bilanci ([art. 29](#))
- 3) Servizi erogati ([art. 32](#) e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 31 luglio 2023

- Per l'anno 2023, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano **apposita applicazione web** che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.
- Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 **pubblicano l'attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page**

L'applicazione web

- L'accesso all'applicazione sarà possibile previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l'identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.
- Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

...segue

- L'applicazione consentirà, pertanto, all'utente OIV:
 - di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione;
 - di convalidare le verifiche entro il **15 settembre 2023 (proroga)** e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
 - di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

...segue

Per ogni singola Amministrazione/Società, uno (e uno solo) dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, o organismo con funzioni analoghe, può essere abilitato al servizio.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della rilevazione è effettuata:

- dal **RPCT** (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), ovvero dal RT (Responsabile per la Trasparenza) nei casi in cui la funzione sia disgiunta;
- dal **rappresentante legale** nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo;
- dal **rappresentante legale** o dall'organo di controllo, ove previsto, nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato specificando, nei casi suddetti, che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Proroga del termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza per il 2023



Con il Comunicato del Presidente Anac del 17 luglio 2023, Il termine per l'acquisizione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione è stato differito al **15 settembre 2023**.

[Link al comunicato Anac del 17/07/2023](#)

La scheda/giglia Anac 2023

Vedi allegato

Grazie per l'attenzione



bernardino.quattrociochi@uniroma1.it